



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 573 / 2025

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO DI BONIFICA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL "PUNTO VENDITA CARBURANTI IPSOM (EX ESSO) 1536 IN VIALE PADOVA N.1946, SOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VE)"

Il dirigente

Richiamati:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest’ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);

- che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z08 del PTPCT 2025-2027);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP [dott.ssa Maria Ranieri] che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati altresì:

- i il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente”*;
- ii la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 con la quale sono state dettate *”disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iii la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iv la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 – 6 – 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

premesse che

la società ESSO ITALIANA SRL a seguito delle indagini ambientali eseguite il 16 febbraio 2012 finalizzate alla valutazione dello stato di qualità del sottosuolo ha comunicato agli ENTI in data 17 febbraio 2017, nota prot. acquisita dalla Provincia di Venezia in data 16191 del 22.02.2012, la presenza di una situazione di rischio concreto o potenziale di contaminazione secondo quanto definito dal Dlgs 152/06;

la società ESSO ITALIANA SRL con nota del 15.11.2012, acquisita dalla Provincia di Venezia con prot. 104886 del 27.11.2012 ha comunicato gli esiti delle attività di indagine e monitoraggio eseguiti in data 12.04.2012 e 13.07.2012 evidenziando alcune non conformità per la matrice acque sotterranee e la conformità per i terreni insaturi;

la società ESSO ITALIANA SRL ha comunicato con nota del 22 gennaio 2014, acquisita con prot. dalla Provincia di Venezia 8542 del 03.02.2014, il trasferimento del punto vendita e subentro nel procedimento di bonifica avviato, alla Società IPSOM SRL;

Sirai srl, per conto di IPSOM SRL, con nota prot. N. 64 del 24.09.2015, acquisita dalla Città metropolitana di Venezia con prot. n. 79306 del 25.06.2015, ha trasmesso alla Regione Veneto e agli Enti il Progetto Unico di Bonifica del Punto Vendita Carburanti IPSOM (Ex ESSO) 1536 di Sottomarina di Chioggia, viale Padova n. 1946;

la Regione del Veneto, con nota acquisita dalla Città metropolitana di Venezia prot. 82078 del 06.10.2015, ha comunicato alla società IPSOM SRL che la propria competenza di approvazione degli interventi di bonifica di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06 è relativa ai siti compresi nel territorio del Bacino Scolante della laguna di Venezia da cui l'area in oggetto è esclusa;

il Progetto Unico di Bonifica è stato valutato nella Conferenza dei servizi del 1 febbraio 2016 ed approvato dal Comune di Chioggia con decreto n. 791 del 06.05.2016 del Dirigente dell'Ufficio Ambiente Igiene;

la società IPSOM SRL ha trasmesso la fideiussione bancaria n. 2469/7038801 del 20.07.2016 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA acquisita con prot. n. 67363 del 01.08.2016, a favore della Città metropolitana di Venezia, a garanzia dell'intervento di bonifica approvato dal Comune di Chioggia con Decreto n. 791 del 06.05.2016 del Dirigente dell'Ufficio Ambiente Igiene;

la società IPSOM SRL con istanza pervenuta in data 18.05.2023, acquisita agli atti con prot. n. 34149, ha richiesto la certificazione del completamento e della conformità al Progetto di Bonifica delle acque sotterranee del Punto Vendita Carburanti IPSOM (EX ESSO) 1536, sito in Viale Padova n. 1946 - Sottomarina di Chioggia (VE);

la società IPSOM SRL in allegato all'istanza ha trasmesso la relazione di fine lavori, il certificato di collaudo ed altra documentazione relativa all'intervento di bonifica; tutta la documentazione è stata inviata in copia anche al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia;

lo scrivente Servizio con prot. n. 35544 del 23.05.2023 ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

lo scrivente Servizio con nota prot. 35547 del 23.05.2023 ha chiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica;

ARPAV di Venezia con nota acquisita agli atti con prot. n. 55852 del 11.08.2023 ha trasmesso la relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 del D.lgs 152/06 rilevando che le attività svolte per quanto riguarda l'installazione, la gestione e il monitoraggio dell'impianto di bonifica potevano ritenersi conformi a quanto approvato; mentre le attività svolte per il collaudo delle attività di bonifica non si potevano ritenere conformi a quanto approvato con Decreto N. 791 del 06.05.2016 dal Comune di Chioggia;

alla luce delle sopra citate difformità agli obiettivi di bonifica approvati, la scrivente Amministrazione con nota prot. n. 59490 del 05.09.2023 ha dato avvio al procedimento di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 dove si ricordava tra l'altro che, ai sensi della stessa norma, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dopo la cui valutazione si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento finale a chiusura del procedimento;

la Società SIRAI, per conto di IPSOM SRL, con nota prot. n. 61893 del 14.09.2023 ha richiesto un incontro tecnico con gli Enti interessati per discutere e valutare i passaggi necessari alla chiusura del procedimento, in seguito alla quale la Città metropolitana di Venezia, con nota prot. n.66232 del 29.09.2023, ha indetto l'incontro tecnico del giorno 04.10.2023 nel corso del quale non sono emersi elementi aggiuntivi atti a contrastare le difformità rispetto al collaudo riscontrate sia da ARPAV che da questa Amministrazione;

la Città metropolitana di Venezia con prot. n. 69596 del 12.10.2023 ha trasmesso la determina di diniego n. 3155 del 12/10/2023 con la quale, a causa delle difformità agli obiettivi di bonifica approvati con Decreto N. 791 del 06.05.2016 dal Comune di Chioggia, non veniva accolta l'istanza di certificazione di avvenuta bonifica e invitava la Società veniva a ripetere tutti i monitoraggi previsti per il collaudo nelle modalità indicate nel suddetto decreto e a presentare una nuova istanza di certificazione comprensiva di tutta la documentazione richiesta.

vista la richiesta da parte della Società IPSOM SRL di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica acquisita con prot. 71740 e 71743 in data 06.11.2024 e relativa documentazione allegata;

dato atto che con numero di serie 01230879495437 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013. Si invita ad annullare la citata marca da bollo e conservarla unitamente al provvedimento;

dato atto che la Città metropolitana di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 77159 del 27.11.2024 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Città metropolitana di Venezia nell'ambito dell'avvio del procedimento, prot. 77155 del 27.11.2024, ha richiesto alla società di trasmettere entro 30 giorni il certificato di regolare esecuzione;

dato atto che la Società con nota del 17.12.2024, acquisita dalla scrivente Amministrazione con prot. 83670 del 24.12.2024, ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione;

acquisito:

- i la Relazione di Fine Lavori con prot. 71740 in data 06.11.2024 ;
- ii la Relazione di Collaudo con prot. 71740 in data 06.11.2024;
- iii la Relazione Tecnica dell'ARPAV di Venezia con prot. 6879 del 31.01.2025;

dato atto che la Società IPSOM SRL, con nota acquisita dalla Città Metropolitana di Venezia prot. n. 51664 del 26.07.2023, ha comunicato, a seguito di comunicazione scritta intercorsa con l'Ufficio Pianificazione Urbanistica del Territorio del Comune di Chioggia, il riscontro di un errore nel numero di foglio e mappale riportati nel Progetto Unico di Bonifica approvato con determinazione n. 791 del 06 maggio 2016. Nella medesima nota la Società IPSOM SRL ha

comunicato che il certificato di destinazione urbanistica corretto è il n. CDU-21-2023 rilasciato in data 22 febbraio 2023 e che il sito ricade all'interno del Foglio 26, nel Mappale 2693;

dato atto che la citata relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia, a fronte della documentazione acquisita agli atti e dei sopralluoghi e controlli eseguiti nel sito, evidenzia che gli interventi di bonifica delle acque sotterranee sono stati eseguiti in conformità di quanto previsto dal citato Progetto Unico di Bonifica e che *“le attività di bonifica effettuata hanno permesso di ricondurre il sito a valori di concentrazione, per i contaminanti che avevano mostrato superamenti in fase di caratterizzazione, inferiori alle CSC di cui alla Tab. 2, All. 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 per le acque di falda ai POC e alle CSR sito specifiche determinate per le acque di falda attraverso la procedura di analisi di rischio approvata per i piezometri non POC”*;

dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Comune di Chioggia, che provvederà a recepire le relative prescrizioni negli opportuni strumenti urbanistici del Comune;

dato atto che il procedimento si è concluso entro i termini al netto delle sospensioni previste per legge, (termine previsto **28 febbraio 2025**), nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito dell'amministrazione alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%3%A0.html>

DETERMINA

- 1 di certificare il completamento e la conformità al progetto di bonifica delle acque sotterranee approvato dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente Igiene del Comune di Chioggia con Decreto n. 791 del 06.05.2016 relativo al Punto Vendita Carburanti IPSOM ESSO 1536 in Via Padova, n. 1946 – 30015 Sottomarina di Chioggia (Ve), individuato nella planimetria allegata, così censito:
Comune di Chioggia
Foglio 26 mappali: 2693
- 2 di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - a) qualsiasi modifica allo stato attuale ed alle attuali condizioni di utilizzo del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'analisi di rischio approvata dal Comune di Chioggia con Decreto n. 791 del 06.05.2016 del Dirigente dell'Ufficio Ambiente Igiene, dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima volta a verificarne l'assenza per le concentrazioni residuali presenti in sito nella nuova configurazione d'uso ovvero la presentazione di una variante al Progetto di bonifica
- 3 di trasmettere il presente atto alla ditta IPSOM SRL, in qualità di proprietario ed esecutore degli interventi di bonifica ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio, di inviarlo al Comune di Chioggia, alla Regione del Veneto ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia.

Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD_BON00_D01_rev4

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente